

## STATUTO

### Art. 1

#### Denominazione, durata e sede

1. Viene costituita ai sensi dell'art. 60 (sessanta) e segg. del codice civile svizzero un'associazione con la denominazione:

***Associazione Amici della "International Chamber Philharmonic Orchestra (ICPO)" - Sezione Ticino -***

L'associazione ha durata illimitata. La sede è a Lugano.

### Art. 2

#### Scopo e patrimonio

2. L'associazione ha quale scopo quello di sostenere le attività musicali e artistiche e gestire l'amministrazione dell' Orchestra ICPO acquisendo fondi e curando le pubbliche relazioni. In particolare, i mezzi finanziari risultano dalle quote sociali, dai contributi di enti, di privati, o di associazioni, da lasciti, da donazioni e dalle attività accessorie destinate al conseguimento dello scopo dell'associazione.  
L'associazione non ha fini di lucro.

### Art. 3

#### Soci

3. I soci dell'associazione possono essere persone fisiche o giuridiche, che condividono lo scopo dell'associazione e accettando il presente statuto sostengono finanziariamente e moralmente le attività dell'Orchestra.

- 3.1 Vi sono quattro categorie di soci:

Soci fondatori: coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione, versano regolarmente la quota sociale e hanno diritto di voto.

Soci ordinari: coloro che sono divenuti soci in seguito alla presentazione di una domanda, versano regolarmente la quota sociale e hanno diritto di voto

Soci sostenitori: coloro che oltre alla quota sociale effettuano donazioni ulteriori all'associazione. Non hanno diritto di voto attivo e passivo.

Soci onorari: qualità che viene conferita dall'Assemblea Generale su richiesta del Consiglio Direttivo o di un singolo membro a persone fisiche che si sono distinte per particolari meriti musicali, artistici, culturali, umanitari, sociali, benefici. La qualifica di socio onorario viene data pure alle persone giuridiche nel caso in cui il Consiglio Direttivo ritenga di tributare la stessa per particolari riconoscimenti e sostegno nel campo musicale, artistico, culturale, umanitario, sociale e benefico. Non versano la quota sociale e non hanno diritto di voto attivo e passivo.

- 3.2 L'ammissione di nuovi soci può avvenire in ogni tempo.  
Il Consiglio Direttivo decide riguardo all'ammissione dei soci in seguito ad una richiesta scritta o alla stesura di un verbale di adesione.
- 3.3 Le dimissioni vanno presentate in forma scritta con lettera raccomandata (inviata per posta o *brevi manu*) al Presidente dell'associazione entro la fine dell'anno sociale con un preavviso di 6 (sei) mesi.
- 3.4 L'espulsione del socio può avere luogo solo per decisione del Direttivo per motivi straordinari gravi. In particolare, quale motivo straordinario grave si ritiene il danneggiamento in qualsiasi forma, finanziaria e morale, degli interessi dell'associazione. La decisione viene presa, in ogni caso, in seguito all'audizione del socio interessato, viene motivata per iscritto ed è valida immediatamente.
- 3.5 Contro il predetto provvedimento è dato il ricorso al Consiglio Direttivo entro trenta (30) giorni. Il socio interessato può rimettere la decisione finale del Direttivo all'attenzione dell'Assemblea Generale mediante una richiesta scritta entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della stessa. La decisione dell'Assemblea Generale è definitiva.
- 3.6 I soci che si sono dimessi o che sono stati espulsi non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale. Essi sono tenuti ai contributi per il tempo durante il quale hanno fatto parte dell'associazione.

#### Art. 4 Organi

4. Gli Organi dell'associazione sono i seguenti:
- L'Assemblea Generale;
  - Il Consiglio Direttivo;
  - L'Ufficio di Revisione.

#### Art. 5 Assemblea Generale

5. L'Assemblea Generale è l'organo supremo dell'associazione.  
Sono di competenza dell'assemblea:
- L'approvazione o la modifica dello statuto;
  - L'elezione, la conferma o la mancata rielezione dei componenti del Consiglio Direttivo e dell'Ufficio di revisione;
  - L'elezione dei soci onorari;

- L'approvazione del rendiconto consuntivo e del preventivo predisposti dal Consiglio Direttivo;
- L'approvazione del rapporto annuale del Presidente;
- L'approvazione del rapporto dell'Ufficio di revisione;
- L'approvazione delle quote sociali annuali definite dal Consiglio Direttivo;
- Il trattamento dei casi di ricorso contro le decisioni di espulsione di soci da parte del Consiglio Direttivo;
- La sorveglianza degli organi dell'associazione con facoltà di loro revoca;
- La decisione in relazione al discarico del Consiglio Direttivo e dell'Ufficio di revisione;
- La decisione sullo scioglimento dell'associazione;
- La delibera in merito a tutte le questioni che non sono riservate ad altro organo dell'associazione.

5.1 L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

5.2 L'assemblea ordinaria viene convocata dal Consiglio Direttivo una volta all'anno, nell'arco del primo quadrimestre dalla chiusura dell'esercizio e con preavviso a ciascun socio per iscritto (lettera, fax, posta elettronica) di almeno 21 (ventuno) giorni dalla data prevista, indicando luogo, ora e data come pure i punti dell'ordine del giorno.

5.3 La convocazione dell'assemblea straordinaria avviene quando 1/5 (un quinto) dei soci lo richieda o il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario e può essere indetta in ogni momento dell'anno da parte dello stesso con un preavviso scritto (lettera, fax, posta elettronica) ai soci di almeno 14 (quattordici) giorni prima della data prevista, comunicando i punti dell'ordine del giorno.

5.4 Potranno partecipare alle riunioni dell'assemblea solo i soci in regola con il pagamento della quota sociale.

5.5 L'assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto di voto e le risoluzioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

5.6 L'assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza dei 2/3 (due terzi) dei soci aventi diritto di voto e le risoluzioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

5.7 In occasione dell'approvazione o della modifica dello statuto l'assemblea è validamente costituita con la presenza di 2/3 (due terzi) dei soci aventi diritto di voto e le risoluzioni sono prese con il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei soci presenti.

5.8 Nel caso di decisione in materia di discarico in relazione ad una questione o una discussione di carattere giuridico tra l'associazione e il socio, quest'ultimo è escluso dal diritto di voto.

## Art. 6 Consiglio Direttivo

6. Il Consiglio Direttivo si compone del Presidente, del Vicepresidente e da almeno 3 (tre) soci ulteriori e resta in carica 2 (due) anni con possibilità di rieleggibilità dei suoi componenti. Esso nomina alla prima riunione il Presidente e il Vicepresidente. Designa, inoltre, il segretario con compiti di attuario.

6.1 Il Consiglio Direttivo acquisisce potere decisionale se sono presenti almeno il Presidente o il Vicepresidente, e altri due membri del Direttivo. Le deliberazioni sono prese a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente o in vece di quest'ultimo, del Vicepresidente.

6.2 Il Consiglio Direttivo ha diritto di firma giuridicamente vincolante a nome dell'associazione con firma collettiva a due di cui una è del Presidente. Disciplina il diritto di firma del segretario.

#### Art. 7

##### Compiti del Consiglio Direttivo

7. Il Consiglio Direttivo ha il dovere di sostenere l'Orchestra in ogni esigenza nel rispetto delle finalità dell'associazione. In particolare, rappresenta quest'ultima, cura gli interessi dell'Orchestra e adotta le misure necessarie al fine del suo buon coordinamento.

Si occupa delle questioni che non competono all'Assemblea Generale, in particolare:

- dell'approvazione del programma di attività dell'Orchestra predisposto dal Direttore Artistico;
- della preparazione e dell'indizione delle riunioni dell'Assemblea Generale;
- della preparazione degli statuti, delle mozioni e dei regolamenti da sottoporre all'Assemblea Generale;
- dell'ammissione e dell'espulsione dei soci per motivi straordinari gravi ai sensi dell'art. 3 (tre) del presente statuto.

Inoltre:

- amministra le finanze dell'associazione;
- predispose il rendiconto consuntivo e il preventivo;
- definisce gli importi delle quote sociali oggetto di approvazione da parte dell'Assemblea Generale.

7.1 Gli incarichi sociali sono a titolo gratuito. Se un membro del Consiglio Direttivo svolge attività professionale perché in possesso di competenze specialistiche, potrà essere retribuito per tali funzioni a discrezione del Consiglio Direttivo e in considerazione delle disponibilità finanziarie dell'associazione; non è comunque riconosciuto alcunché per l'attività di consigliere in senso stretto.

#### Art. 8

##### Ufficio di Revisione

8. L'Ufficio di Revisione si compone di 2 (due) membri eletti dall'Assemblea Generale.

Possono essere eletti solo persone che non fanno parte del Consiglio Direttivo e dell'Ufficio del segretario.

L'Ufficio di Revisione verifica la corretta gestione delle operazioni finanziarie intraprese dall'associazione ed esprime in un rapporto la propria valutazione in ordine ai documenti contabili da sottoporre all'assemblea annuale ordinaria per la relativa approvazione.

Rimane in carica 1 (un) anno e i suoi membri sono rieleggibili.

Art.9  
Contabilità

9. L'esercizio finanziario inizia il 1°(primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre.  
Il Consiglio Direttivo allestisce annualmente il conto consuntivo e il preventivo da sottoporre all'assemblea annuale ordinaria per l'approvazione.

Art. 10  
Responsabilità finanziaria

10. In caso di indebitamento l'associazione risponde solo ed esclusivamente con il proprio capitale sociale.  
I membri dell'associazione non rispondono personalmente per i debiti della stessa.

Art. 11  
Scioglimento

11. Lo scioglimento dell'associazione può in ogni tempo essere pronunciato dall'assemblea.  
All'assemblea devono essere presenti almeno 3/4 (tre quarti) di tutti i soci aventi diritto di voto e devono esprimere il proprio voto favorevole almeno 3/4 (tre quarti) di tutti i presenti. L'Assemblea Generale delibera riguardo all'eventuale residuo attivo del patrimonio sociale il quale sarà devoluto a favore di altre associazioni che perseguono finalità analoghe.

Art. 12  
Entrata in vigore

12. Il presente statuto è stato approvato dall'assemblea costitutiva dell'associazione del 22.01.2017 ed entra in vigore immediatamente.

Fausto Corbo (Presidente):

Annalisa Maggiore (Segretaria):

Antonio Giorgio Narcisi :

Aymone Poletti:

Satoko Tsumjimoto: